Spedizione in abbonamento postale

Anno 96° — Numero 120

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 26 maggio 1955 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI – TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 – Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 – Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1954, n. 1549.

Istituzione di un Istituto professionale per l'agricoltura in Viadana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento dell'Istituto professionale già in atto, per ragioni di servizio, col relativo organico dal 1° ottobre 1951;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1951 è istituita in Viadana una scuola avente finalità ed ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale per l'agricoltura.

A decorrere dalla stessa data, la Scuola tecnica agraria statale di Viadana è soppressa. La scuola secondaria di avviamento professionale, già aggregata alla predetta scuola tecnica, viene annessa all'Istituto professionale.

Art. 2.

Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'agricoltura.

Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:

1. Scuola professionale per la meccanica agraria, con sezione per:
meccanico agrario.

2. Scuola professionale per l'agricoltura generica, con sezione per:
agente rurale.

Art. 3.

Presso l'Istituto potranno essere istituiti:

a) scuole di patente per qualificati e specializzati che aspirano a diventare tecnici patentati o maestri artigiani;

b) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati.

c) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

d) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;

e) corsi preparatori.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da due a cinque anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurni e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione sottoposta all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'Istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità del bilancio dell'Istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal Consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'Istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per la istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside d'accordo col Consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnanti e degli allievi.

Art. 7.

L'Istituto può avere scuole staccate anche in altri Comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'Istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica; matematica; fisica; elettrotecnica; tecnologia; disegno; agronomia e macchine operatrici; motori termici e idraulici; igiene e legislazione del lavoro, infortunistica e previdenza sociale; agronomia; zootecnia; elementi di economia ed estimo rurale; contabilità agraria; agrimensura, costruzioni rurali e disegno relativo; elementi di meccanica agraria; religione; educazione fisica.

Art 10.

Alle scuole professionali dell'Istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione alle scuole ed ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal competente Consorzio provinciale per la istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine delle scuole di cui alla lettera *a*) dell'art. 3, gli alunni sostengono i relativi esami finali per il conseguimento della patente di maestro artigiano o tecnico patentato.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 3 gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12.

Le Commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche e da insegnanti tecnici pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La Commissione è presieduta dal preside dell'Istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma, sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli Istituti tecnici agrari.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal Consiglio di amministrazione.

Art. 14.

L'Istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'Istituto è affidato ad un Consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;

un rappresentante del Comune;

un rappresentante della Camera di agricoltura, industria e commercio;

il preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì, tra i consiglieri il presidente.

Possono essere chiamati a far parte del Consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dello Istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'Istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dello Istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'Istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal Consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'Istituto funziona un Consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole e da uno o più insegnanti tecnici pratici.

Il Consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'Istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esame tra gli insegnanti di ruolo di materie tecniche degli Istituti professionali per l'agricoltura e degli Istituti tecnici agrari, nonchè tra i direttori delle scuole tecniche agrarie, che abbiano la necessaria competenza specifica in materia e che siano in possesso degli altri requisiti previsti dal decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi la opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo che, alla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* trovasi in servizio nell'Istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nell'organico dell'Istituto professionale su proposta del Consiglio di amministrazione, previo parere di una Commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica il posto, il gruppo ed il grado del personale di ruolo ed i posti da ricoprire per incarico.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli Istituti tecnici governativi.

Per la nomina del personale incaricato e supplente il Consiglio di amministrazione provvede direttamente, in conformità delle concrete necessità delle specializzazioni dell'Istituto e delle particolari esigenze dell'istruzione professionale.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento dell'azienda agraria, il Consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo, esperti nel campo della produzione del lavoro.

Quando funzionino scuole staccate a norma dell'art. 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla Presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle staccate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il Consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante, tecnico ed amministrativo assegni speciali non computabili, per il personale di ruolo, agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 20.000.000;

2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali di categorie e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i proventi delle aziende annesse;

5) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91 lettera *f)* del testo unico della legge comunale e provinciale, approvata con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli istituti di istruzione tecnica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 29 settembre 1954

EINAUDI

SCELBA — ERMINI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli:* DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1955
Atti del Governo, registro n. 90, foglio n. 186. — CARLOMAGNO

Tabella organica dell'Istituto professionale per l'agricoltura di Viadana

Qualifica	Ruolo, gruppo e grado	Numero dei posti
Personale di ruolo		
1. Preside senza insegnamento	Gruppo *A*. Gradi dal 6° al 5°	1
2. Cattedre di insegnamento	Ruolo *A*. Gruppo *A*. Gradi dal 10° al 6°	3
3. Istruttori e assistenti	Gruppo *B*. Gradi dall'11° all'8°	1
4. Segretario economo	Gruppo *B*. Gradi dal 12° al 9°	1
5. Applicati	Gruppo *C*. Gradi dal 13° al 12°	1
Personale incaricato		
6. Incarichi d'insegnamento (per complessive 175 ore settimanali)		10
7. Istruttori e assistenti		3
8. Applicati		2
9. Persone di servizio		5

N.B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
ERMINI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1954, n. 1550.

Istituzione di un Istituto professionale per l'industria e l'artigianato in Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento dell'Istituto professionale già in atto, per ragioni di servizio, col relativo organico dal 1° ottobre 1951;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1951 è istituita in Roma una scuola avente finalità ed ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale per l'industria e per l'artigianato.

A decorrere dalla stessa data la Scuola tecnica industriale statale « E. De Amicis » di Roma è soppressa. La scuola secondaria di avviamento professionale, già aggregata alla predetta scuola tecnica, viene annessa all'Istituto professionale.

Art. 2.

Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori della industria e dello artigianato.

Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:

1. Scuola professionale per l'industria meccanica, con sezioni per:
   tornitore;
   aggiustatore;
   disegnatore;
   saldatore.
2. Scuola professionale per l'industria ottica, con sezioni per:
   costruttore di ottiche;
   ottico.
3. Scuola professionale per la tecnica radiologica, con sezione per:
   tecnico di impianti radiologici.
4. Scuola professionale per la tecnica ortopedica, con sezione per:
   meccanico ortopedico.
5. Scuola professionale per l'odontotecnica, con sezione per:
   odontotecnico.

Art. 3.

Presso l'Istituto potranno essere istituiti:

a) scuole di patente per qualificati e specializzati che aspirano a diventare tecnici patentati o maestri artigiani;

b) corsi di specializzazione per qualificati che aspirano a diventare specializzati.

c) corsi di perfezionamento per qualificati e specializzati;

d) corsi di integrazione professionale per gruppi di mestieri affini;

e) corsi preparatori.

Art. 4.

Le sezioni sono di durata variabile da due a cinque anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurni e serali.

I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.

Art. 5.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione sottoposta all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione, previo parere del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, sono stabilite le sezioni ed i corsi che debbono funzionare ogni anno nell'Istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole, sezioni e corsi, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità del bilancio dell'Istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal Consiglio di amministrazione, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'Istituto, potrà provvedersi all'istituzione di nuove scuole, sezioni e corsi mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per la istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Art. 6.

Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi.

I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside d'accordo col Consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnanti e degli allievi.

Art. 7.

L'Istituto può avere scuole staccate anche in altri Comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 8.

L'Istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 9.

Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica; matematica; fisica; chimica; meccanica; tecnologia; tecnologia ottica e disegno; tecnologia odontotecnica; tecnologia di impianti radiologici; disegno; anatomia; anatomia e biomeccanica; anatomia e radiologia; elettrotecnica; oftalmologia e gabinetto oftometrico; religione; educazione fisica.

Art. 10.

Alle scuole professionali dell'Istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il 14° anno di età.

In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico.

Le condizioni di ammissione alle scuole ed ai corsi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'anzidetto art. 3, saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal competente Consorzio provinciale per la istruzione tecnica.

Art. 11.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Al termine delle scuole di cui alla lettera *a*) dell'art. 3, gli alunni sostengono i relativi esami finali per il conseguimento della patente di maestro artigiano o tecnico patentato.

Al termine dei corsi di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 3 gli alunni conseguono un attestato.

Art. 12.

Le Commissioni di esami sono costituite dal direttore della scuola, da insegnanti di materie tecniche e da insegnanti tecnici pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La Commissione è presieduta dal preside dell'Istituto e, in caso di impedimento, dal direttore della scuola.

Art. 13.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma, sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli Istituti tecnici industriali.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonchè un deposito di garanzia per eventuali danni.

La misura del contributo e del deposito è fissata dal Consiglio di amministrazione.

Art. 14.

L'Istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'Istituto è affidato ad un Consiglio di amministrazione costituito come appresso:

due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;

un rappresentante del Comune;

un rappresentante della Camera di agricoltura, industria e commercio;

il preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì, tra i consiglieri il presidente.

Possono essere chiamate a far parte del Consiglio quelle persone e quegli enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dello Istituto.

Art. 15.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'Istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro per la pubblica istruzione e l'altro dal Ministro per il tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dello Istituto.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 16.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Quando ne sia riconosciuta la necessità il Ministro per la pubblica istruzione scioglie, con suo decreto, il Consiglio di amministrazione e nomina un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria fissando il termine entro il quale il Consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Art. 17.

A capo dell'Istituto è un preside il quale è, in ogni caso, dispensato dall'obbligo dell'insegnamento. Egli sovraintende all'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto e ne ha la direzione amministrativa.

A capo di ogni scuola è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal Consiglio di amministrazione, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Presso l'Istituto funziona un Consiglio di presidenza costituito dal preside che lo presiede, dai direttori di scuole e da uno o più insegnanti tecnici pratici.

Il Consiglio di presidenza coadiuva il preside nel governo didattico e disciplinare dell'Istituto, cura l'organizzazione dei vari insegnamenti e il loro mutuo collegamento e dà parere su ogni altra questione di carattere didattico e organizzativo.

Art. 18.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esame tra gli insegnanti di ruolo di materie tecniche degli Istituti professionali per l'industria e per l'artigianato e degli Istituti tecnici industriali, nonchè tra i direttori delle scuole tecniche industriali che abbiano la necessaria competenza specifica in materia e che siano in possesso degli altri requisiti previsti dal decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 del 21 aprile 1947.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico pratico sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli e per esami e, qualora se ne ravvisi la opportunità, secondo le norme dell'art. 36 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica.

Art. 19.

Il personale direttivo, insegnante e tecnico di ruolo che, alla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* trovasi in servizio nell'Istituto professionale e che, per l'attività svolta, abbia dimostrato particolare competenza e perizia nelle mansioni esercitate, può essere inquadrato nell'organico dell'Istituto professionale su proposta del Consiglio di amministrazione, previo parere di una Commissione tecnica nominata dal Ministero della pubblica istruzione, la quale sottoporrà il suddetto personale ad apposito colloquio su argomenti attinenti al posto da ricoprire.

Il personale ritenuto meritevole di inquadramento è collocato nel posto previsto nell'annessa tabella organica, conservando i diritti acquisiti di carriera e di stipendio previsti dall'art. 6 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, indica il posto, il gruppo ed il grado del personale di ruolo ed i posti da ricoprire per incarico.

Art. 20.

Al personale di ruolo si applicano le disposizioni vigenti per il personale degli Istituti tecnici governativi.

Per la nomina del personale incaricato e supplente il Consiglio di amministrazione provvede direttamente, in conformità delle concrete necessità delle specializzazioni dell'Istituto e delle particolari esigenze dell'istruzione professionale.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento delle officine e dei laboratori, il Consiglio di amministrazione può assumere in servizio temporaneo, esperti nel campo della produzione del lavoro.

Quando funzionino scuole staccate a norma dell'art. 7 del presente decreto, il personale di ruolo e non di ruolo può essere assegnato dalla Presidenza, sia alle scuole della sede centrale, sia a quelle staccate che, ad ogni effetto, sono considerate sedi ordinarie di servizio.

Art. 21.

Il Consiglio di amministrazione può concedere, annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante, tecnico ed amministrativo assegni speciali non computabili, per il personale di ruolo, agli effetti della pensione.

La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni previste dall'art. 49 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad eccezione del personale tecnico incaricato e temporaneo per il quale, ferme restando tutte le altre modalità e condizioni indicate dal suddetto art. 49, si prescinde dal limite posto nell'ultimo comma dell'articolo medesimo.

Art. 22.

Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 55.200.000:

2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali di categorie e di privati;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;
4) con i proventi dei laboratori e delle officine;
5) con i contributi degli alunni.

Art. 23.

Per quanto riguarda gli oneri a carico degli enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91 lettera *f*) del testo unico della legge comunale e provinciale, approvata con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli Istituti di istruzione tecnica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 29 settembre 1954

EINAUDI

SCELBA — ERMINI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *maggio* 1955
Atti del Governo, registro n. 90, *foglio n.* 178. — CARLOMAGNO

Tabella organica dell'Istituto professionale per l'industria e per l'artigianato di Roma

Qualifica	Ruolo, gruppo e grado	Numero dei posti
Personale di ruolo		
1. Preside senza insegnamento	Gruppo *A*. Gradi dal 6° al 5°	1
2. Cattedre di insegnamento	Ruolo *A*. Gruppo *A*. Gradi dal 10° al 6°	12
3. Istruttori e assistenti .	Gruppo *B*. Gradi dall'11° all'8°	10
4. Segretario economo .	Gruppo *B*. Gradi dal 12° al 9°	1
5. Applicati	Gruppo *C*. Gradi dal 13° al 12°	3
Personale incaricato		
6. Incarichi d'insegnamento (per complessive 364 ore settimanali)		24
7. Istruttori e assistenti		10
8. Applicati		3
9. Persone di servizio		8

N.B. — Fermo restando il numero complessivo dei posti di ruolo e di quelli da affidare per incarico, le materie costituenti le cattedre di insegnamento e le qualifiche da attribuire al personale tecnico saranno determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
ERMINI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1955, n. 421.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Circolo didattico di None (Circoscrizione di Pinerolo).

N. 421. Decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Circolo didattico di None (Circoscrizione di Pinerolo) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *maggio* 1955
Atti del Governo, registro n. 90, *foglio n.* 198. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1955, n. 422.

Autorizzazione alla Cassa scolastica della Scuola media statale « P. Boselli » di Savona ad accettare una donazione.

N. 422. Decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « P. Boselli » di Savona viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 100.000 (centomila) nominali in titoli di Stato, fatta dal sig. Bisio Matteo, allo scopo di istituire, col relativo reddito, un premio di studio annuo intitolato al nome di « Pippetto Bisio ».

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *maggio* 1955
Atti del Governo, registro n. 90, *foglio n.* 199. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1955, n. 423.

Autorizzazione all'Università degli studi di Catania ad accettare una donazione.

N. 423. Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università degli studi di Catania viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 116.000 (centosedicimila), disposta in suo favore dalla sig.ra Luisa Lombardi vedova Libertini ad incremento del capitale del « Premio Guido Libertini ».

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *maggio* 1955
Atti del Governo, registro n. 90, *foglio n.* 135. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1955, n. 424.

Riconoscimento, agli effetti civili, della elevazione in parrocchia della Vicaria curata di San Martino Vescovo Confessore, nel comune di Fornace (Trento).

N. 424. Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trento in data 5 agosto 1925, integrato con postilla 2 dicembre 1954 e con dichiarazione di pari data, relativo alla elevazione in parrocchia della Vicaria curata di San Martino Vescovo Confessore, nel comune di Fornace (Trento).

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *maggio* 1955
Atti del Governo, registro n. 90, *foglio n.* 201. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1955, n. 425.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Pio X, in località Caiossi del comune di Forlì.

N. 425. Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Forlì in data 28 luglio 1954, integrato con dichiarazione 18 ottobre 1954, relativo alla erezione della parrocchia di San Pio X, in località Caiossi del comune di Forlì.

Visto, *il Guardasigilli* · De Pietro
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1955
Atti del Governo, registro n. 90, *foglio n.* 200. — Carlomagno

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 aprile 1955.

Classificazione tra le provinciali della strada consortile detta di Castelmadama, in provincia di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione in data 10 aprile 1953, n. 280, con la quale il Consiglio provinciale di Roma ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada consortile detta di Castelmadama, che unisce l'abitato del predetto Comune da un lato alla statale Tiburtina e dagli altri due lati alla provinciale Empolitana I da una parte presso Osteriola e dall'altra parte verso Tivoli;

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso nell'adunanza dell'8 marzo 1955, n. 720;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La strada consortile detta di Castelmadama, che unisce l'abitato del predetto Comune da un lato alla statale Tiburtina e dagli altri due lati alla provinciale Empolitana I da una parte presso Osteriola e dall'altra parte verso Tivoli, in provincia di Roma, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1955

EINAUDI

Romita

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *maggio* 1955
Registro n. 15 *Lavori pubblici, foglio n.* 153

(2533)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1955.

Conferma di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente della Sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto lo statuto della Sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde, con sede in Milano, approvato con proprio decreto in data 11 agosto 1951 e modificato con proprio decreto in data 4 dicembre 1953;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Il dott. Gustavo Rossi Espagnet e il rag. Carlo Serra sono confermati, rispettivamente, sindaco effettivo e sindaco supplente della Sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle Provincie Lombarde, con sede in Milano. Essi resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1957.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 maggio 1955

Il Ministro: Gava

(2676)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1955.

Messa in liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa « Nova Viribus Unitis Romae », con sede in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria eseguita alla Cooperativa « Nova Viribus Unitis Romae », con sede in Roma, dalle quali si rilevano gravi irregolarità amministrative e lo stato d'insolvenza dell'ente;

Udito, in via d'urgenza, il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19, lettera *b*) del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Vista la nota 16 aprile 1955, n. 111049, del Prefetto di Roma;

Ritenuta la necessità di assoggettare la Cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile, 196 e 197 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Cooperativa « Nova Viribus Unitis Romae », con sede in Roma, costituita con atto 13 febbraio 1950 del notaio Fulgenzio Panzironi, è messa in liquidazione

coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 197 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il dott. Gafforio Alvaro è nominato commissario liquidatore della Cooperativa stessa, con gli obblighi e le responsabilità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 maggio 1955

Il Ministro: VIGORELLI

(2771)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1955.

Modificazione dello statuto unico della Cassa di risparmio di Gorizia e della coesistente Sezione di credito fondiario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 e il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto lo statuto unico della Cassa di risparmio di Gorizia e della coesistente Sezione di credito fondiario, approvato con proprio decreto 31 dicembre 1951 e modificato con proprio decreto 3 novembre 1952;

Vista la deliberazione assunta dal Consiglio d'amministrazione della Cassa predetta nella riunione del 21 dicembre 1954;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'art. 4, secondo comma, dello statuto unico della Cassa di risparmio di Gorizia e della coesistente Sezione di credito fondiario è modificato nel modo che segue:

« Il patrimonio della Sezione di credito fondiario è costituito:

a) dal capitale di fondazione di L. 44.405.000; »

(*il resto invariato*).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 maggio 1955

Il Ministro: GAVA

(2667)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1955.

Autorizzazione al Banco Lariano, società per azioni, con sede in Como, ad emettere assegni circolari.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283, ed i decreti Ministeriali 15 novembre 1923, 13 dicembre 1947 e 10 gennaio 1953;

Visto il regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, modificato a norma del regio decreto-legge 27 giugno 1935, n. 1217, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 7;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Vista la domanda del Banco Lariano, società per azioni, con sede in Como;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Al Banco Lariano, società per azioni, con sede in Como, è concessa, ai sensi dell'art. 36 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, e con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, la facoltà di emettere assegni circolari, osservate, per quanto concerne la garanzia, le norme di cui all'art. 11 del regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283, modificato con decreti Ministeriali 13 dicembre 1947 e 10 gennaio 1953.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 maggio 1955

Il Ministro: GAVA

(2673)

DECRETO DEL COMMISSARIO GENERALE DEL GOVERNO ITALIANO PER IL TERRITORIO DI TRIESTE 6 maggio 1955.

Protezione temporanea delle invenzioni industriali, dei modelli di utilità, dei modelli e disegni ornamentali e dei marchi di impresa, relativi ad oggetti che figureranno nella « VII Fiera campionaria internazionale di Trieste ».

IL COMMISSARIO GENERALE DEL GOVERNO ITALIANO PER IL TERRITORIO DI TRIESTE

Vista la domanda presentata dall'Ente Fiera di Trieste;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1954 ed in virtù dei poteri conferitigli;

Decreta:

Art. 1.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « VII Fiera campionaria internazionale di Trieste », che avrà luogo in Trieste dal 19 giugno al 3 luglio 1955, godranno della protezione temporanea stabilita dalle leggi 29 giugno 1939, n. 1127, 25 agosto 1940, n. 1411 e 21 giugno 1942, n. 929.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Commissariato generale del Governo, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel bollettino dei brevetti, a norma degli articoli 104 del regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244, e 109 del regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1354.

Trieste, addì 6 maggio 1955

Il Commissario generale del Governo
PALAMARA

(2788)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Fontanelice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953

Con decreto interministeriale in data 27 gennaio 1955, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1955, registro n. 10 Interno, foglio n. 78, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Fontanelice (Bologna) di un mutuo di L. 2.445.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(2712)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Colfelice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953

Con decreto interministeriale in data 9 febbraio 1955, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1955, registro n. 10 Interno, foglio n. 83, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Colfelice (Frosinone) di un mutuo di L. 2.440.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(2715)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Predappio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953

Con decreto interministeriale in data 20 gennaio 1955, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1955, registro n. 10 Interno, foglio n. 82, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Predappio (Forlì) di un mutuo di L. 7.067.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(2710)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Sammichele di Bari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1953.

Con decreto interministeriale in data 24 gennaio 1955, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1955, registro n. 10 Interno, foglio n. 87, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Sammichele di Bari (Bari) di un mutuo di L. 2.175.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1953.

(2719)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di San Lorenzello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954.

Con decreto interministeriale in data 3 febbraio 1955, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1955, registro n. 10 Interno, foglio n. 76, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di San Lorenzello (Benevento) di un mutuo di L. 2.048.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(2711)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Carmignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954.

Con decreto interministeriale in data 3 febbraio 1955, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1955, registro n. 10 Interno, foglio n. 45, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Carmignano (Firenze) di un mutuo di L. 3.680.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(2713)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Predappio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 3 febbraio 1955, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1955, registro n. 10 Interno, foglio n. 52, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Predappio (Forlì) di un mutuo di L. 9.254.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(2709)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Quero ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 24 gennaio 1955, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1955, registro n. 10 Interno, foglio n. 74, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Quero (Belluno) di un mutuo di L. 1.140.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(2717)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Montesarchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954.

Con decreto interministeriale in data 3 febbraio 1955, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1955, registro n. 10 Interno, foglio n. 75, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Montesarchio (Benevento) di un mutuo di L. 5.760.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(2718)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Alberobello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 9 febbraio 1955, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1955, registro n. 10 Interno, foglio n. 72, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Alberobello (Bari) di un mutuo di L. 15.400.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(2720)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Zovencedo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 8 febbraio 1955, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1955, registro n. 10 Interno, foglio n. 59, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Zovencedo (Vicenza) di un mutuo di L. 880.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(2721)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Belmonte Castello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954.

Con decreto interministeriale in data 27 gennaio 1955, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1955, registro n. 10 Interno, foglio n. 53, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Belmonte Castello (Frosinone) di un mutuo di L. 1.850.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(2714)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Labico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1954

Con decreto interministeriale in data 3 febbraio 1955, registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 1955, registro n. 10 Interno, foglio n. 236, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Labico (Roma) di un mutuo di L. 2.715.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1954.

(2783)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di fisica terrestre e climatologia presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Perugia.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Perugia, è vacante la cattedra di « fisica terrestre e climatologia », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2784)

Vacanza della cattedra di istituzioni di diritto pubblico presso la Facoltà di scienze politiche della Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze politiche della Università di Roma, è vacante la cattedra di « istituzioni di diritto pubblico » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2794)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

240° Elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in virtù del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443.

Decreto Ministeriale 1° marzo 1955, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1955, registro n. 9 Industria e commercio, foglio n. 256, con il quale alla Società a responsabilità limitata D.A.N., con sede in San Giuseppe Vesuviano, provincia di Napoli, è accordata per la durata di anni venticinque, la concessione della sorgente di anidride carbonica sita nella località denominata « Sussiello », nei comuni di Pompei, Torre Annunziata e Boscoreale, provincia di Napoli.

Decreto Ministeriale 30 marzo 1955, registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 1955, registro n. 10 Industria e commercio, foglio n. 110, con il quale alla Società Petrolifera Italiana S.P.I., con sede in Fornovo Taro, provincia di Parma, è rinnovata per la durata di anni quindici, la facoltà di coltivare il giacimento di petrolio e di idrocarburi gassosi in località denominata « Monterotondo », nei comuni di Fornovo Taro e Sala Baganza, provincia di Parma.

Decreto Ministeriale 12 aprile 1955, registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 1955, registro n. 10 Industria e commercio, foglio n. 116, con il quale, a decorrere dal 9 giugno 1954, a favore della Società Petrolifera Italiana S.P.I., con sede in Fornovo Taro, provincia di Parma, è rinnovata per la durata di anni quindici, la facoltà di coltivare la miniera di petrolio e gas idrocarburati denominata « Vallezza », sita nei comuni di Fornovo Taro, Sala Baganza e Lesignano Palmia (Terenzo), provincia di Parma.

Decreto Ministeriale 12 aprile 1955, registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 1955, registro n. 10 Industria e commercio, foglio n. 117, con il quale alla Società per azioni Ricerche Alta Italia, con sede in Milano, è concessa la facoltà di coltivare per la durata di anni dieci il giacimento di idrocarburi liquidi e gassosi denominato « Rallio », nei comuni di Rivergaro e Taro, provincia di Piacenza.

(2708)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del vice presidente dell'Istituto per le case popolari di Venezia

Con decreto n. 4499 in data 16 maggio 1955, l'avv. Enrico Rinaldi è stato nominato vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Venezia.

(2685)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 118

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 25 maggio 1955

	Dollaro U. S. A.	Dollaro canadese	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,80	633,50	145,80
» Firenze	624,70	631 —	145,70
» Genova	624,87	634 —	145,78
» Milano	624,91	634 —	145,80
» Napoli	624,80	631,50	145,70
» Palermo	624,86	633,62	145,80
» Roma	624,90	634,125	145,805
» Torino	624,85	631,50	145,70
» Trieste	624,88	—	145,70
» Venezia	624,85	633,50	145,78

Media dei titoli del 25 maggio 1955

Rendita 3,50 % 1906	62,85
Id. 3,50 % 1902	60,70
Id. 5 % 1935	94,025
Redimibile 3,50 % 1934	81,975
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	72,20
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,05
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	85,50
Id. 5 % 1936	93,80
Id. 5 % (Città di Trieste)	86,225
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,25
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,95
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,85
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,65
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	96,65
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	95,85

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 25 maggio 1955

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632):

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,90
1 dollaro canadese	»	634,06
1 franco svizzero	»	145,80

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina . . . . . . Lit. 1749,73

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,498	per franco belga
Danimarca	»	90,473	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,78546	» franco francese
Germania	»	148,788	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,487	» corona norvegese
Olanda	»	164,45	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,797	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,908	» franco svizzero

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Fragneto l'Abate, con sede in Fragneto l'Abate (Benevento).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Considerata l'opportunità di affidare ad un commissario provvisorio, ai sensi dell'art. 15 del regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, l'amministrazione del Monte di credito su pegno di Fragneto l'Abate, con sede in Fragneto l'Abate (Benevento);

Dispone:

Il dott. Bonifacio Lembo fu Francesco Antonio è nominato commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Fragneto l'Abate, con sede in Fragneto l'Abate (Benevento), con i poteri spettanti agli organi amministrativi, le cui funzioni sono frattanto sospese.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 maggio 1955

Il Governatore: MENICHELLA

(2495)

Nomina del commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Mongiuffi Melia (Messina)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 27 giugno 1952, n. 1133, relativo alle norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di credito e risparmio;

Visti il decreto del Capo del Governo in data 11 maggio 1942, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Mongiuffi Melia, società cooperativa in nome collettivo avente sede a Mongiuffi Melia (Messina), e pone la stessa in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del su citato regio decreto-legge n. 375;

Visto il proprio provvedimento in data 9 luglio 1953, con il quale il sig. Silvio Mazzullo fu Antonio è stato nominato commissario liquidatore della cennata Cassa;

Considerato che il predetto commissario liquidatore ha declinato l'incarico affidatogli e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il sig. Giuseppe Leonardo Santisi di Concetto è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Mongiuffi Melia (Messina), con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme relative alla liquidazione coatta indicate nelle premesse, in sostituzione del sig. Silvio Mazzullo fu Antonio.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 maggio 1955

Il Governatore: MENICHELLA

(2497)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Treviso al 30 novembre 1953.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Treviso in data 18 febbraio 1954, n. 4966, con il quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1953;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Treviso al 30 novembre 1953 è costituita come appresso:

Presidente:
Parisi dott. Giovanni, vice prefetto.

Componenti:
Cavina dott. Vittorio, medico provinciale;
Scimone prof. Vittorio, primario medico presso l'ospedale civile di Padova;
Zarattini dott. Arturo, primario chirurgo presso l'ospedale civile di Oderzo;
Carretta dott. Luigi, medico condotto.

Segretario:
Merlino dott. Eugenio.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Treviso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 4 maggio 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(2406)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Reggio Calabria al 30 novembre 1953.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 47 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Reggio Calabria in data 18 giugno 1954, n. 21194, col quale è indetto pubblico concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1953;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Reggio Calabria al 30 novembre 1953 è costituita come appresso:

Presidente:
Sarno dott. Graziano, vice prefetto ispettore.

Componenti:

Sorce dott. Giovanni, veterinario provinciale;

Montemagno prof. Francesco, docente in clinica medica veterinaria;

Mantovani prof. Giovanni, docente in patologia generale ed anatomia patologica veterinaria presso l'Università di Messina;

Verdirame dott. Guglielmo, veterinario condotto.

Segretario:

Castagna dott. Trento.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Reggio Calabria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 4 maggio 1955

L'Alto Commissario: TESSITORI

(2405)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Concorso per titoli ed esami per l'assegnazione di sette borse di pratica commerciale all'estero

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 24 luglio 1942, n. 1023, relativa alla costituzione di un Fondo autonomo per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero;

Vista la legge 28 luglio 1950, n. 595, che modifica la precedente;

Visto il decreto Presidenziale 28 gennaio 1953, n. 626, contenente norme di esecuzione alla legge 24 luglio 1942, n. 1023, ed alla legge 28 luglio 1950, n. 595;

Sentito il Comitato di cui all'art. 1 del succitato decreto Presidenziale;

Riconosciuta la opportunità di bandire un pubblico concorso per titoli e per esami per l'assegnazione di sette borse di pratica commerciale all'estero;

Decreta:

Art. 1.

Sono messe a concorso, per titoli ed esami, sette borse di pratica commerciale all'estero per i seguenti Paesi: Australia, Brasile, Congo Belga, Filippine, India, Pakistan e Sud Africa.

Possono partecipare al predetto concorso i cittadini italiani che abbiano compiuto 21 anni e non superata l'età di 35 anni alla data del presente bando; siano in possesso almeno di un diploma di scuola media superiore; dimostrino di possedere particolari attitudini per il commercio con l'estero e desiderino recarsi in Paesi esteri per addestrarsi nella pratica del commercio internazionale.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 200, dovrà essere inviata al Ministero del commercio con l'estero (Direzione generale per gli accordi commerciali Servizio F.A.B.) non oltre il termine di novanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La data di arrivo della domanda e dei documenti è stabilita dal bollo a data appostivi dal Ministero. Non è ammesso il riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni od altri uffici del Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quegli aspiranti le cui istanze risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo alla posta o ad altri uffici.

Il Ministro, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano, precedentemente, usufruito di una borsa di pratica commerciale all'estero, assegnata da questa Amministrazione.

Art. 3.

Gli aspiranti devono presentare una specifica domanda con la quale devono dichiarare:

nome, cognome e paternità, nonchè il recapito;

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

tutti i documenti, titoli od eventuali loro pubblicazioni ai fini di una migliore propria classifica;

devono espressamente dichiarare che intendono dedicarsi all'esercizio del commercio con l'estero e di volersi addestrare nella pratica del commercio internazionale;

in quale dei Paesi suindicati desiderino compiere la loro pratica commerciale (è consentito scegliere due Paesi, ma non si può designare più di un Paese con la stessa domanda);

in quale lingua, oltre l'inglese ed il francese, intendano dare la prova scritta ed orale.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal pretore del luogo di abituale residenza dell'aspirante.

A corredo della domanda gli aspiranti dovranno unire i seguenti documenti:

1) titolo di studio, corredato dai certificati dei voti riportati nei singoli esami e nell'esame finale;

2) certificato di pratica commerciale compiuta, per almeno due anni, presso ditte commerciali o industriali, le quali dovranno indicare con precisione la durata e la natura della pratica commerciale compiuta con eventuale specificazione di quella relativa al commercio con l'estero e dichiarino, inoltre, se il candidato abbia particolare attitudine per il commercio con l'estero. I certificati relativi dovranno ottenere conferma dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura nella cui circoscrizione ha sede la ditta industriale o commerciale;

3) certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficio sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti e da imperfezioni, che gli impediscano di adattarsi al clima del Paese prescelto;

4) fotografia recente del candidato con la firma da autenticarsi dal sindaco o da un notaio.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

La legalizzazione delle firme non è necessaria se i certificati vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

Art. 4.

Ricevuta la comunicazione dell'esito favorevole del concorso, i vincitori hanno l'obbligo — sotto pena di essere esclusi dall'assegnazione della borsa — di far pervenire a questo Ministero, entro venti giorni dalla data della comunicazione, i seguenti altri documenti:

1) certificato di nascita;

2) certificato del sindaco del Comune di origine dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici;

3) stato di famiglia da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante ha il suo domicilio;

4) certificato di regolare condotta civile e morale, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua residenza;

5) certificato generale negativo, da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziario;

6) foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Gli orfani di guerra, i figli dei mutilati o degli invalidi di guerra, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del sindaco del Comune di domicilio o della loro abituale residenza.

Art. 5.

Le prove di esame avranno luogo in Roma, nei giorni e nei locali che saranno notificati agli aspiranti ammessi con lettera raccomandata o per telegramma.

Nulla è dovuto agli aspiranti per recarsi a Roma a sostenere gli esami.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, traduzione dall'italiano nelle lingue inglese, francese e di una terza lingua a scelta del candidato.

Gli aspiranti, che nelle suddette tre prove scritte, riporteranno una media di sette punti e non meno di sei in ciascuna di esse, verranno ammessi alla prova orale che consisterà:

1) in un colloquio sulle seguenti materie:

a) tecnica mercantile e bancaria;

b) geografia economica;

c) merceologia con speciale riguardo alle merci del Paese prescelto;

d) elementi di diritto commerciale;

e) elementi di diritto della navigazione;

f) elementi di economia politica;

g) norme che disciplinano il traffico commerciale con l'estero, con particolare riguardo al regime degli scambi vigente nel Paese per cui è stata chiesta la borsa;

2) in una conversazione nelle lingue della prova scritta.

Per la geografia economica e per la merceologia i candidati saranno interrogati con particolare riguardo ad argomenti relativi al Paese cui appartiene la sede per la quale essi hanno dichiarato di concorrere.

Per la tecnica mercantile e bancaria, essi saranno particolarmente interrogati in ordine al regime monetario, alla materia di cambi e all'ordinamento bancario del Paese nel quale dovranno espletare la pratica commerciale, nonchè in ordine al regime doganale e commerciale nei rapporti con l'Italia.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice del concorso è nominata con decreto Ministeriale e sarà formata da un consigliere di Stato, che la presiede, dal direttore generale per gli Accordi commerciali, o, in caso di impedimento, da un altro funzionario di grado non inferiore al 5°, da tre professori universitari, da nominarsi fra i docenti universitari residenti a Roma e da un delegato delle Camere di commercio, industria ed agricoltura designato dal Ministro per l'industria e commercio.

Per le prove di lingue estere possono essere aggregati alla Commissione insegnanti universitari o di istituti medi governativi od altre persone esperte che potranno occorrere.

Le mansioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Ministero del commercio con l'estero di gruppo *A*, di grado non inferiore al 9°.

Con lo stesso decreto saranno designati i membri supplenti.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice fisserà i criteri di massima per la valutazione dei titoli presentati dai candidati, ed ammetterà al concorso soltanto quei candidati che abbiano raggiunto, complessivamente, un minimo di punti da stabilirsi dalla Commissione stessa.

La votazione sulle prove di ciascun candidato sarà fatta dal presidente, dai membri titolari della Commissione e dai membri aggregati, disponendo, sia il Presidente che ciascun membro titolare o aggregato, di dieci punti per ogni materia di esami e di dieci punti complessivamente per i titoli.

Le prove orali non si intendono superate se i candidati non riportino la media di sette punti e non meno di sei punti in ciascuna di esse.

Saranno formulate graduatorie di coloro che hanno superato il concorso, distinte per ciascuna sede, in relazione alla quale sono stabilite le borse.

I candidati idonei saranno collocati secondo l'ordine formato dalla somma dei punti riportati nella valutazione dei titoli, dalla media dei punti conseguiti nelle prove scritte e orali di lingua e dalla media dei punti conseguiti nell'esame orale sulle sette materie indicate al n. 1 dell'art. 5.

In caso di parità di merito la Commissione si uniformerà alle disposizioni contenute nell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 24 dicembre 1934, n. 2125, e successive modificazioni.

Le graduatorie verranno approvate con decreto Ministeriale e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 8.

La borsa ha la durata di un anno: il Ministro per il commercio con l'estero, potrà, tuttavia, prolungarla per un secondo anno, se, a giudizio del Comitato, il titolare della borsa sia ritenuto meritevole di tale concessione per i suoi rapporti e per i risultati del suo lavoro. Resta in facoltà del Ministro di decidere, altresì, di far svolgere agli aggiudicatari delle borse, prima che raggiungano la sede assegnata, un periodo di tirocinio pratico, non superiore a due mesi, presso gli uffici del Ministero, dell'Istituto nazionale per il commercio estero e presso l'Ufficio italiano dei cambi, fissandone l'assegno mensile.

Entro tre mesi dalla data di conferimento della borsa, ciascun borsista dovrà raggiungere la sede assegnatagli.

Colui che non ottemperi al predetto obbligo, decade senza altro dall'assegnazione.

Art. 9.

Quando concorrano speciali motivi, il titolare di una borsa può essere autorizzato dal Ministero a compiere o continuare la pratica commerciale in una sede diversa da quella assegnatagli.

Art. 10.

I titolari delle borse hanno l'obbligo di presentarsi al capo della missione diplomatica o consolare italiana competente per territorio e sono sottoposti alla sua vigilanza.

Essi devono tenere alto il prestigio del nome italiano con un tenore di vita serio e dignitoso e dimostrare una proficua operosità.

Art. 11.

L'ammontare di ciascuna borsa è di L. 2.400.000 pagabili a rate mensili posticipate nel controvalore della valuta del Paese di destinazione.

La borsa decorrerà dal giorno in cui il titolare della medesima si presenterà al rappresentante diplomatico e consolare italiano nella sede assegnatagli.

Ai titolari delle borse verrà rimborsata la spesa del viaggio in ferrovia in seconda classe dal Comune di residenza abituale al porto d'imbarco e verrà fornito di biglietto di passaggio sulla nave in seconda classe. I titolari stessi non hanno diritto al rimborso della spesa di viaggio di ritorno.

Qualora il titolare della borsa venisse autorizzato dal Ministero ad assentarsi temporaneamente, per giustificati motivi personali dalla sede assegnatagli, il Ministro esaminerà la convenienza di sospendere o meno, durante tale periodo, il godimento della borsa e di prorogarlo d'un periodo uguale a quello della sospensione, sempre che il titolare si trovi all'estero; nulla, invece, è dovuto, ai titolari delle borse per eventuali soggiorni in Italia.

Art. 12.

Il godimento della borsa cesserà immediatamente:

a) se il titolare abbandonerà la sede assegnatagli senza regolare autorizzazione da parte del Ministero o, nei soli casi di forma maggiore o d'urgenza, dalla Rappresentanza italiana del luogo;

b) per motivi di demerito o per scarso rendimento, sentito il Comitato di cui all'art. 1, del decreto Presidenziale 23 gennaio 1953, n. 626.

Art. 13.

I titolari delle borse dovranno inviare, in duplice esemplare, e per il tramite della Rappresentanza diplomatica o consolare, al Ministero (Direzione generale accordi commerciali Servizio F.A.B.) almeno ogni sei mesi, un rapporto sulla attività da essi svolta e sulla situazione degli scambi tra il Paese di residenza e l'Italia, segnalando, in modo particolare, le notizie che possano, comunque, interessare l'esportazione dei prodotti nazionali.

Il Ministero ha facoltà di affidare ai titolari delle borse lo studio di speciali argomenti che interessino, in modo particolare, i traffici italiani con i Paesi dove essi risiedono.

Art. 14.

La spesa relativa all'attuazione del presente decreto graverà sul Fondo autonomo per le borse di pratica commerciale all'estero.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 maggio 1955

Il Ministro: MARTINELLI

(2627)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso per titoli ed esami a trentuno posti nel grado 11° del ruolo del personale di gruppo B dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, riguardante la costituzione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, e successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, relativo al nuovo ordinamento del personale dell'Azienda suddetta;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni;

Visto il decreto Presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi di ammissione alle carriere statali;

Vista la legge 19 maggio 1954, n. 322, che autorizza la A.S.S.T. a bandire un concorso interno per il grado iniziale del ruolo di gruppo *B;*

Sentito il parere del Consiglio di amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

Bando di concorso — Ripartizione dei posti

E' bandito un concorso per titoli ed esami a trentuno posti nel grado 11° del ruolo del personale di gruppo *B* dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, così suddivisi:

a) a tredici posti di commissario aggiunto amministrativo;

b) a dieci posti di commissario aggiunto tecnico;

c) a otto posti di capo ufficio interurbano aggiunto.

Il concorso medesimo è riservato al personale di ruolo organico e transitorio ed a quello non di ruolo dell'Azienda di Stato medesima.

Art. 2.

Età — Titolo di studio

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

E' richiesto il possesso del diploma di licenza di scuola media superiore (liceo classico e scientifico, istituto tecnico superiore, istituto magistrale superiore) o di licenza di istituto industriale o nautico od altro titolo equipollente.

Art. 3.

Domanda di ammissione — termine di presentazione - dichiarazioni che essa deve contenere — Titoli

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 200 ed indirizzata al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, Azienda di Stato per i servizi telefonici, Reparto 1°, Ufficio 1°, Roma. dovrà essere presentata o fatta pervenire all'ufficio dal quale il candidato dipende entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nella domanda il concorrente dovrà:

specificare il proprio nome, cognome, paternità, maternità, domicilio, residenza, qualifica con la quale presti servizio, il reparto o l'ispettorato o l'ufficio da cui dipenda;

dichiarare a quali posti intenda concorrere e cioè se a quelli di cui alla lettera *a)* o a quelli di cui alla lettera *b)* o a quelli di cui alla lettera *c)* dell'art. 1 e di conseguenza a quali dei programmi di esame *A*, *B* o *C* annessi al presente decreto intenda prendere parte;

dichiarare a quali prove facoltative intenda, eventualmente, partecipare;

elencare i documenti relativi ai titoli allegati alla domanda.

Sempre nella domanda il concorrente dovrà, inoltre, dichiarare ai sensi e per gli effetti del decreto Presidenziale 24 giugno 1954, n. 368:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio;

la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal capo dell'ufficio nel quale ciascun aspirante presta servizio.

Alla domanda il candidato dovrà allegare i titoli in suo possesso: quali quelli relativi ad altri titoli di studio diversi da quello minimo richiesto per l'ammissione al concorso, quelli relativi a servizi prestati presso altre Amministrazioni dello Stato o presso Società esercitanti attività affini a quella dell'A.S.S.T., quelli relativi a corsi o scuole professionali con l'eventuale esito finale, e qualsiasi altro titolo che il candidato medesimo riterrà utile esibire nel proprio interesse ai fini del punteggio di cui al successivo art. 6, documentati nelle volute forme legali per garantirne l'autenticità.

L'ufficio che avrà ricevuto la domanda apporrà sulla medesima all'atto della ricezione, il timbro a data e il bollo dell'ufficio e la trasmetterà al superiore ispettorato o reparto.

Gli ispettorati ed i reparti, a loro volta, dovranno subito inoltrare le domande, con i relativi allegati, al competente ufficio dell'Amministrazione centrale dell'Azienda esprimendo il parere circa l'ammissibilità di ciascun candidato al concorso.

Art. 4.

Elenco ammessi — Diario esami — Documenti personali di riconoscimento

L'elenco dei candidati ammessi al concorso sarà approvato con decreto del Ministro, da pubblicarsi nel bollettino del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Con altro decreto saranno stabiliti i giorni e la sede, od eventualmente le sedi, in cui avranno luogo gli esami.

Gli ammessi al concorso dovranno esibire, all'inizio di ciascuna prova di esame, come documento di identità personale, la tessera postale di riconoscimento o il libretto ferroviario o la carta di identità.

Art. 5.

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto Ministeriale, sarà composta da un consigliere di Stato, presidente, da due professori di scuola media, membri, e da due funzionari in servizio nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici di grado non inferiore al 6°, membri. Alla Commissione potranno essere aggregati altri membri per l'espletamento delle prove facoltative.

Avrà le funzioni di segretario un impiegato dell'Azienda di grado non inferiore al 9°.

Art. 6.

Votazioni — Valutazioni titoli — Graduatorie idonei

L'esame consterà di tre prove scritte, della prova orale e di prove facoltative, secondo i programmi *A*, *B* e *C* annessi al presente decreto.

Saranno ammessi alla prova orale, stabilita per ciascuno dei programmi, i candidati che abbiano riportato almeno una media di sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto almeno una votazione di sei decimi.

La valutazione dei titoli sarà effettuata in base a coefficienti di merito che verranno stabiliti dalla Commissione; questa disporrà al riguardo complessivamente di quattro punti.

In ogni prova facoltativa il candidato dovrà ottenere almeno la votazione di sei decimi. Quando la votazione non è inferiore al minimo indicato, è ridotta ad un decimo del suo valore ed in tale misura si computa nella votazione complessiva.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, del punto ottenuto in quella orale, del punto ottenuto per i titoli presentati e dei punti ottenuti nelle prove facoltative come sopra computati.

Per i candidati idonei sarà formata una sola graduatoria, secondo l'ordine del punteggio risultante dalla votazione complessiva. A parità di voti saranno applicate le preferenze stabilite dal regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni ed integrazioni.

La graduatoria suaccennata sarà approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti

per l'ammissione all'impiego; allorchè definitiva essa sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel bollettino del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 7.

Candidati che hanno superato la prova orale - Termine presentazione titoli di preferenza e precedenza

I concorrenti che abbiano superata la prova orale dovranno presentare o far pervenire all'ufficio da cui dipendono, entro e non oltre il termine di giorni 45, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di preferenza o di precedenza nelle nomine.

Il termine decorrerà dalla data di pubblicazione, nel bollettino del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, dell'elenco riportante i nominativi dei candidati che hanno superato l'anzidetta prova orale.

Qualora i documenti siano stati già prodotti, e purchè non si tratti di documenti scaduti di efficacia, gli interessati potranno limitarsi ad indicare con apposita dichiarazione in carta semplice - presentata o fatta pervenire nel termine ed all'ufficio sopraindicato — gli estremi della loro precedente presentazione nonchè la natura dei documenti stessi.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, compresa quella postelegrafica.

L'ufficio che avrà ricevuto i documenti e le dichiarazioni li trasmetterà senza indugio, per il tramite della normale via gerarchica, facendo risultare la data della loro presentazione.

Art. 8.

Documentazione titoli di preferenza e precedenza

Ai fini dell'applicazione dei benefici di preferenza e di precedenza:

a) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 100, debitamente legalizzato, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione dell'elenco di cui al precedente articolo.

I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi compresi fra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti dovranno produrre la prescritta dichiarazione integrativa su carta bollata da L. 100, rilasciata a norma del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93;

c) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi per meriti di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o la copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre una dichiarazione su carta bollata da L. 100 comprovante tale loro qualità con l'esito della discriminazione;

e) i reduci civili dalla deportazione o dall'internamento dovranno produrre una attestazione su carta bollata da L. 100 del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede;

f) i profughi dei territori di confine ed i profughi di Africa dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica, i primi mediante una attestazione su carta bollata da L. 100 del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede, gli altri mediante una dichiarazione su carta bollata da L. 100 rilasciata dal Ministero dell'interno, Direzione generale assistenza pubblica;

g) i partigiani combattenti dovranno produrre l'originale o la copia notarile del diploma, rilasciato dalle Commissioni competenti, o la dichiarazione integrativa ai fini amministrativi, rilasciata dalle Commissioni stesse o dal distretto militare;

h) i mutilati e gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione o per fatti di guerra o per servizio produrranno il mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra ovvero l'originale o la copia autentica del decreto di pensione oppure una attestazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale degli invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido, ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375;

i) gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per servizio, le madri, le vedove non rimaritate, le sorelle (vedove o nubili) dei caduti per gli stessi motivi ed i figli dei mutilati o degli invalidi ovvero dei grandi invalidi per gli stessi motivi, produrranno:

gli orfani: un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

le madri, le vedove e le sorelle dei caduti: un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dalla rappresentanza provinciale dell'Associazione nazionale famiglie caduti di guerra, vidimato dalla sede centrale dell'Associazione;

i figli dei mutilati e degli invalidi: uno dei documenti di cui al precedente comma *h*) intestato al nome del padre.

Art. 9.

Documenti di rito

Dei concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di cui al settimo comma del precedente art. 6, sarà pubblicato apposito elenco nel bollettino del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Entro il termine di quarantacinque giorni decorrente dalla data di tale pubblicazione, gli interessati dovranno presentare o far pervenire, a pena di decadenza, all'ufficio da cui dipendono i prescritti documenti di rito.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni, compresa quella postelegrafica.

I documenti prescritti sono:

a) l'originale diploma del titolo di studio di cui allo art. 2, o copia notarile di esso in carta bollata da L. 200, debitamente legalizzata, o il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

b) l'estratto per riassunto dell'atto di nascita, su carta bollata da L. 200, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita;

c) il certificato di cittadinanza italiana su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato;

d) il certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal Comune di residenza, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

e) il certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200, debitamente legalizzato;

f) il certificato medico su carta bollata da L. 100 rilasciato da un medico provinciale o militare o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, dal quale risulti che l'aspirante sia di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti e da imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menomi l'attitudine fisica all'impiego. Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Il certificato stesso, se rilasciato da un medico provinciale, dovrà essere legalizzato dal prefetto; se rilasciato da un medico militare, dovrà essere legalizzato dalle superiori autorità militari; se rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, dovrà essere vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto.

Per i mutilati e gli invalidi di guerra il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, e contenere, oltre ad un'esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre alla visita di un sanitario di sua fiducia gli aspiranti per i quali lo ritenga necessario.

g) la copia aggiornata su carta bollata da L. 200 dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare per coloro che abbiano prestato servizio militare.

Gli aspiranti che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre uno dei seguenti documenti:

copia del foglio matricolare su carta bollata da L. 200, rilasciato dal distretto militare, se siano stati arruolati dagli

organi di leva e siano in attesa della chiamata alle armi della propria classe, oppure appartengano a classi già alle armi, ma non siano ancora incorporati perchè ammessi al beneficio del ritardo o del rinvio, ovvero siano stati riformati in rassegna;

certificato di esito di leva, in competente bollo rilasciato dal sindaco e vistato per conferma dal commissario di leva, se siano stati dichiarati riformati e rivedibili dalle Commissioni di leva; la firma del sindaco deve essere legalizzata dal prefetto.

I certificati di cui alle lettere c), d), e) e f) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione dell'elenco di cui al primo comma del presente articolo.

La legalizzazione delle firme non è necessaria per i certificati rilasciati dal sindaco del comune di Roma, dal cancelliere del Tribunale di Roma e dal segretario della Procura di Roma.

Art. 10.

Documentazione ridotta

Il personale di ruolo organico o di ruolo speciale transitorio dovrà produrre soltanto i documenti di cui alle lettere a) e f) del precedente art. 9 nonchè una copia integrale dello stato di servizio civile in bollo da L. 200, rilasciata in data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione dell'elenco di cui al primo comma dello stesso art. 9. E' ammesso soltanto il riferimento al titolo di studio esistente in atti.

Il personale non di ruolo dovrà produrre un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'Amministrazione centrale in data non anteriore di tre mesi alla pubblicazione dell'elenco sopra citato, da cui risulti l'appartenenza alla Azienda di Stato per i servizi telefonici e la natura del servizio prestato. Il personale stesso è esentato dal produrre i certificati di cui alle lettere a), b) e g) del precedente articolo, qualora li abbia già prodotti.

Il riferimento a documenti comunque già prodotti dovrà essere fatto con dichiarazione in carta semplice indicante gli estremi della precedente presentazione all'Azienda, nonchè la natura dei documenti stessi.

I concorrenti che si trovino sotto le armi potranno esibire, in luogo dei certificati di cui alle lettere c), f) e g) del precedente articolo, un certificato in carta bollata da L. 100 rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante anche la loro idoneità fisica al posto al quale aspirano.

Art. 11.

Assunzione Rinuncie Nomina

Ai fini della ripartizione dei posti prevista dall'art. 1 fra le qualifiche di commissario aggiunto amministrativo, commissario aggiunto tecnico e capo ufficio interurbano aggiunto i posti medesimi, fino alla concorrenza del numero fissato per ciascuna delle qualifiche stesse, verranno assegnati ai candidati che abbiano superato le prove di esame rispettivamente del programma *A*, del programma *B* o del programma *C*.

I posti che eventualmente non venissero coperti per qualsiasi motivo dai concorrenti vincitori saranno conferiti ai candidati risultanti idonei secondo l'ordine di graduatoria e con le modalità di cui al precedente comma.

I vincitori del concorso, i quali non si trovino nelle condizioni per esserne esonerati, saranno assunti temporaneamente in prova per un periodo non inferiore a mesi sei con la qualifica di volontario e con assegno mensile non eccedente il dodicesimo dello stipendio annuo iniziale del grado 11° del gruppo *B*, più l'indennità di carovita prevista dagli articoli 2 e seguenti del decreto legislativo 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni ed integrazioni.

I volontari che ottengano il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, alla fine del periodo di prova, saranno nominati, a seconda del posto conseguito, commissari aggiunti amministrativi, commissari aggiunti tecnici o capi ufficio interurbano aggiunti (grado 11°, gruppo *B*) con le competenze spettanti a norma di legge.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 4 aprile 1955

Il Ministro: CASSIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1955
Registro n. 15 Ufficio riscontro poste, foglio n. 300. — FAGGIANI

PROGRAMMA « A »

(per gli aspiranti ai posti
di commissario aggiunto amministrativo)

PROVE SCRITTE

Prima prova:
Composizione italiana di cultura generale.

Seconda prova:
Diritto amministrativo (nozioni).

Terza prova:
Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

PROVA ORALE

1. Diritto amministrativo (nozioni).
2. Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.
3. Diritto costituzionale (nozioni).
4. Economia politica (nozioni).
5. Nozioni di statistica metodologica.
6. Matematica: calcolo numerico decimale e frazionario - numeri complessi, loro riduzione in decimali e viceversa rapporti e proporzioni regola del tre semplice e del tre composto ripartizione interesse semplice e composto sconto annualità per capitalizzazione ed ammortamento, anticipata e posticipata elementi di algebra.
7. Organizzazione e compiti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici in particolare.
8. Geografia l'Europa fisica e politica l'Italia in particolare elementi di geografia commerciale interessante gli Stati europei e di geografia fisica e politica delle altre parti della Terra.
9. Conversazione in lingua francese (facoltativa).
10. Conversazione in lingua inglese (facoltativa).
11. Conversazione in lingua tedesca (facoltativa).

PROGRAMMA « B »

(per gli aspiranti ai posti
di commissario aggiunto tecnico)

PROVE SCRITTE

Prima prova:
Composizione italiana di cultura generale.

Seconda prova:
Matematica (secondo il programma per la prova orale).

Terza prova:
Elettrotecnica e misure elettriche (secondo il programma per la prova orale).

PROVA ORALE

1. Matematica:

a) radicali potenze ad esponente razionale equazioni di secondo grado sistemi equazioni esponenziali logaritmi e loro applicazione al calcolo numerico regolo calcolatore;

b) funzioni goniometriche risoluzione dei triangoli rettangoli;

c) coordinate cartesiane funzione di una variabile e sua rappresentazione grafica

2. Elettrotecnica e misure elettriche:

a) leggi fondamentali della corrente continua (Ohm, Kirchoff, Joule) elettromagnetismo ed induzione elettromagnetica; forza elettromotrice indotta, correnti indotte e legge di Lenz, correnti di Foucault, induttanza, extracorrenti di apertura e di chiusura;

b) correnti alternate rappresentazioni grafiche circuiti comprendenti resistenza, induttanza e capacità risonanza potenza e fattore di potenza sistemi trifasi,

c) oscillazioni elettriche correnti oscillanti e loro produzione tubi elettronici e loro funzioni di amplificazione, generazione e rivelazione onde elettromagnetiche, loro propagazione ed utilizzazione;

d) elementi di telegrafia, telefonia, radiotelegrafia e radiotelefonia cenni sui sistemi di telegrafia e di telefonia;

e) generatori di corrente continua ed alternata motori a corrente continua ed alternata trasformatori convertitrici di corrente accumulatori;

f) unità di misura delle grandezze elettriche galvanometri amperometri e voltometri per correnti e tensioni continue ed alternate misure di resistenza media con il ponte di Wheatstone misure di isolamento ohmetri misura di potenza nei circuiti a corrente continua Wattmetri elettrodinamici determinazione del fattore di potenza.

3. Fisica ed elementi di macchine:

a) grandezze scalari e vettoriali meccanica del punto e dei solidi forze, coppie, equilibrio, moto armonico leggi fondamentali della dinamica massa lavoro ed energia potenza resistenze passive elasticità;

b) fondamenti di termologia e termodinamica dilatazione termica nozioni sui motori termici cenni sul riscaldamento e sulla aerazione degli ambienti;

c) fondamenti di acustica vibrazioni sonore e loro propagazione velocità del suono frequenza lunghezza d'onda ed intensità di un suono semplice timbro di un suono eco risonanza interferenza;

d) elettricità e magnetismo condensatori effetti termico, termoionico e fotoelettrico della corrente elettrica la corrente negli elettroliti la pila;

e) motori a combustione interna funzionamento dei motori a scoppio e Diesel.

4. Nozioni di statistica metodologica.

5. Nozioni generali sull'ordinamento politico ed amministrativo dello Stato italiano.

6. Principali norme vigenti in materia di infortuni sul lavoro.

7. Organizzazione e compiti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici in particolare.

8. Geografia: l'Europa fisica e politica l'Italia in particolare elementi di geografia commerciale interessanti gli Stati europei e di geografia fisica e politica delle altre parti della Terra.

9. Conversazione in lingua francese (facoltativa).

10. Conversazione in lingua inglese (facoltativa).

11. Conversazione in lingua tedesca (facoltativa).

PROGRAMMA « C »

(per gli aspiranti ai posti di capo ufficio interurbano aggiunto)

PROVE SCRITTE

Prima prova:

Composizione italiana di cultura generale.

Seconda prova:

Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

Terza prova:

Matematica (secondo il programma per la prova orale).

PROVA ORALE

1. Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

2. Matematica: calcolo numerico decimale e frazionario numeri complessi e loro riduzione in decimali e viceversa rapporti e proporzioni regola del tre semplice e composto ripartizione interesse semplice e composto, sconto, annualità per capitalizzazione ed ammortamento, anticipata e posticipata elementi di algebra principali sistemi monetari cambi e calcoli relativi.

3. Diritto amministrativo (nozioni).

4. Nozioni generali di diritto costituzionale.

5. Nozioni di statistica metodologica.

6. Principi di elettricità, magnetismo e telefonia: tensione elettrica e condensatori corrente elettrica continua ed alternata legge di Ohm circuiti derivati effetti della corrente pile ed accumulatori magneti ed elettromagneti induzione magnetica il telefono ed i principali elementi costitutivi di collegamento telefonico.

7. Organizzazione e compiti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici in particolare.

8. Geografia: fusi orari e parità oraria l'Europa fisica e politica con speciale riguardo ai confini, popolazione, circoscrizioni territoriali e capoluoghi dei vari Paesi l'Italia in particolare elementi di geografia commerciale interessante gli Stati europei e di geografia fisica e politica delle altre parti della Terra.

9. Conversazione in lingua francese (facoltativa).

10. Conversazione in lingua inglese (facoltativa).

11. Conversazione in lingua tedesca (facoltativa).

Il Ministro: CASSIANI

(2659)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Concorso per esami ad un posto di chimico aggiunto in prova (grado 10°, gruppo A), nel ruolo del Servizio chimico del Corpo delle miniere.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 10 maggio 1943, n. 482, riguardante il riordinamento dei servizi della Direzione generale delle miniere e della metallurgia e dei ruoli organici del Corpo delle miniere;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, riguardante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la nota n. 93660-12.106 in data 15 ottobre 1954, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri autorizza a bandire, fra l'altro, un concorso per esami ad un posto di chimico aggiunto in prova (grado 10°, gruppo A), nel ruolo del Servizio chimico del Corpo delle miniere;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami ad un posto di chimico aggiunto in prova (grado 10°, gruppo A), nel ruolo del Servizio chimico del Corpo delle miniere.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare coloro i quali siano muniti di diploma di laurea in chimica, o in chimica industriale, od in ingegneria chimica, conseguito nelle Università o negli Istituti equiparati dello Stato.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli tassativamente indicati sopra, rilasciati da scuole o istituti superiori del cessato impero austro-ungarico.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, debbono pervenire al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale delle miniere Divisione personale miniere, via Molise n. 2, Roma), non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana. La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non sono ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono indicare:

a) il cognome, nome e paternità;

b) il luogo e data di nascita, indicando, se abbiano superato alla data del presente bando il 35° anno di età, il titolo che conferisce loro il diritto all'aumento di detto limite;

c) l'indirizzo attuale. I concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero dell'industria e commercio (Direzione generale delle miniere Divisione personale miniere, Roma, via Molise n. 2, gli eventuali cambiamenti del loro recapito. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità del destinatario;

d) se abbiano partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi per posti di chimico aggiunto in prova nel ruolo del Servizio chimico del Corpo delle miniere;

e) il possesso della cittadinanza italiana;

f) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) le eventuali condanne penali riportate;

h) il titolo di studio;

i) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 4.

Coloro che abbiano superato la prova orale d'esame avranno comunicazione diretta e dovranno far pervenire al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale delle miniere - Divisione personale miniere, via Molise n. 2, Roma), non oltre il termine di venti giorni dalla data della comunicazione stessa, tutti quei documenti che attestino nei loro confronti eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina al posto cui aspirano, ai fini della formazione della graduatoria, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Si indicano per le diverse categorie di candidati i documenti necessari:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 dovranno presentare la dichiarazione integrativa di cui alla circolare numero 588 del 1922 del giornale militare ufficiale, su carta da bollo da L. 100.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili, in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 100, dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti dovranno essere rilasciati dall'Ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana, su carta da bollo da L. 100;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, dovranno presentare la dichiarazione integrativa da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale del 1937, su carta da bollo da L. 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, 19 marzo 1948, n. 241 ed alla legge 23 febbraio 1952, n. 93, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa provvista di marche da bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953, dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 27200 del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina ovvero quella di cui alla circolare n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica.

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, potranno presentare, rispettivamente, la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti commissioni locali o dalla apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I militari e militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite dovranno presentare la notificazione che dovrà essere rilasciata dal competente distretto militare;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione su carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio il candidato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia, dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950, e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati od invalidi per i fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, dovranno produrre un documento comprovante il godimento della pensione o il titolo a conseguirla indicato dalle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, oppure una dichiarazione d'invalidità su carta da bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, sulla base dei documenti di cui alle sopra citate lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*).

Sono esclusi dalla produzione di detti documenti gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A*, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa.

I mutilati e gli invalidi per servizio dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione od il certificato modello 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione al servizio della quale l'interessato ha contratto l'invalidità;

g) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-18 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o nella guerra 1940-43, o nella guerra di liberazione o nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, gli orfani dei caduti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950, e relativamente al territorio della Libia dalla data della occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, gli orfani dei caduti per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, gli orfani dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, nonchè gli orfani dei caduti in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare il modello 69-*ter*, su carta da bollo da L. 100, rilasciato al nome del padre del candidato, dall'Amministrazione alle dipendenze della quale l'impiegato è deceduto a causa di servizio;

h) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43, o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, i figli degli invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, i figli degli invalidi per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, relativamente al territorio della Somalia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 31 marzo 1950, e relativamente al territorio della Libia dalla data dell'occupazione militare fino e non oltre il 23 dicembre 1951, i figli dei mutilati o degli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i figli dei mutilati o degli invalidi in seguito ai fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, dovranno produrre il certificato modello 69 rilasciato, su carta da bollo da L. 100, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure un certificato, su carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I figli dei mutilati e degli invalidi per servizio dovranno produrre il modello 69-*ter*, su carta da bollo da L. 100 rilasciato al nome del padre del candidato dall'Amministrazione al servizio della quale l'impiegato ha contratto l'invalidità;

i) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione in carta da bollo da L. 100, prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro ad interim per l'Africa Italiana 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948;

l) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri, ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948), su carta da bollo da L. 100;

m) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra o i promossi per merito di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto o del documento di concessione;

n) coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza su carta da bollo da L. 100;

o) certificato di stato di famiglia, su carta da bollo da L. 100, di data non anteriore a tre mesi dalla richiesta, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato ha il proprio domicilio, legalizzato dal prefetto. Tale documento deve essere prodotto soltanto dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dal documento stesso, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti a loro favore dalle vigenti disposizioni, che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computati fra essi anche i figli caduti in guerra;

p) i concorrenti che siano dipendenti di ruolo dell'Amministrazione statale dovranno produrre i documenti di cui all'art. 5, punto 10, del bando di concorso;

q) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo della Amministrazione statale dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 100, di data non anteriore a tre mesi dalla richiesta, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendono, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio non di ruolo, nonchè la data di inizio del servizio stesso e le qualifiche riportate.

Art. 5.

La graduatoria è approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'industria e del commercio (Direzione generale delle miniere Divisione personale miniere, via Molise n. 2, Roma), nel termine di trenta giorni, a pena di decadenza, che decorrono dalla data della comunicazione d'invito, i seguenti documenti.

L'Amministrazione potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio per la rettifica dei documenti non regolari.

1. Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto l'età di anni 18 e non superato quella di 35.

Detto limite massimo di età è elevato a 40 anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale italiana dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine, che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

e) per i profughi dall'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alla legge 4 marzo 1952, n. 137;

f) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione.

Il limite massimo di età è poi elevato a 44 anni:

g) per i combattenti ed assimilati, di cui alle lettere da *a*) ad *f*) del presente articolo, decorati al valore militare o promossi per merito di guerra;

h) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificato dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Il limite massimo di età è altresì elevato a 45 anni:

i) per i mutilati od invalidi di guerra, per i mutilati od invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati od invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati od invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati od invalidi per servizio, per i mutilati od invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, e per i mutilati od invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato e per i mutilati od invalidi in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654.

Non sono ammessi a tale beneficio, a norma dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375:

gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra, di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, della tabella allegato *A*;

gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa;

l) per il personale che alla data del 28 febbraio 1951 trovavasi alle dipendenze dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (U.N.S.E.A.) ai sensi dell'art. 11 della legge 22 febbraio 1951, n. 64;

m) per coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Tutti in detti limiti debbono riferirsi alla data del presente decreto che, a norma del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, sono elevati:

n) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

o) di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Tutti gli aumenti dei limiti di età di cui alle lettere da *a*) ad *o*) sono cumulabili fra loro purchè complessivamente il candidato non superi i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso fra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944 di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni 45, in base all'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488;

Inoltre i limiti massimi di età sono aumentati nei confronti degli assistenti universitari nella misura prevista dall'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1177, ratificato con modificazione, con la legge 24 giugno 1950, n. 465.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta:

A) per il personale civile di ruolo in servizio nell'Amministrazione statale, a norma dell'art. 2 del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;

B) per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

2. Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, di data non anteriore a tre mesi dalla richiesta, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e debitamente legalizzato dal prefetto.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in località non comprese nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto del Capo dello Stato.

3. Certificato, su carta da bollo da L. 100, di data non anteriore a tre mesi dalla richiesta, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e debitamente legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero non sia incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso.

I minori degli anni 21 dovranno presentare un certificato, ~~rilasciato dalla suddetta autorità, dal quale risulti che essi~~ non sono incorsi in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, impediscano il godimento dei diritti politici.

4. Diploma originale, o copia notarile autentica, di una delle lauree indicate nel precedente art. 2, comma primo.

Qualora le Università o gli Istituti equiparati dello Stato, presso cui è stato conseguito il titolo di studio, non avessero ancora rilasciato il diploma di laurea, è consentita la presentazione del certificato provvisorio, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale.

La copia notarile del diploma originale dovrà essere redatta su carta da bollo da L. 200, con la firma del notaio debitamente legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Qualora dal titolo di studio non risultassero le votazioni conseguite nei relativi esami, il titolo dovrà essere integrato da apposito certificato, su carta legale, comprovante le votazioni stesse.

5. Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, di data non anteriore a tre mesi dalla richiesta, rilasciato dal segretario della procura presso il tribunale e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

6. Certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 100, di data non anteriore a tre mesi dalla richiesta, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno e legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato abbia avuto precedenti residenze entro l'anno, con la prescritta legalizzazione.

7. Certificato, su carta da bollo da L. 100, di data non anteriore a tre mesi dalla richiesta, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Il certificato medico dovrà essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato dal medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto, se rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi, o meno, l'attitudine al servizio.

Per i mutilati od invalidi di guerra, per i mutilati od invalidi civili di guerra, per i mutilati od invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati od invalidi per servizio, per i mutilati od invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati od invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, e per i mutilati od invalidi in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, il certificato deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 6, n. 3), della legge 3 giugno 1950, n. 375, nella forma prescritta dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia o di una Commissione medica militare ospedaliera.

8. Documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi militari o l'esito di leva o l'iscrizione nelle liste di leva. In particolare si indicano per le diverse categorie di candidati la denominazione del documento e l'ente competente a rilasciarlo:

per gli ufficiali in congedo od in servizio: copia dello « stato di servizio » (« estratto matricolare » per gli ufficiali della Marina militare);

per i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato od in servizio: copia del « foglio matricolare » (« estratto del foglio matricolare » per i sottufficiali e il personale del Corpo equipaggi militari marittimi);

per i militari in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe, oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni: copia del « foglio matricolare » (« estratto del foglio matricolare » per il personale della Marina militare);

per i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi): copia del « foglio matricolare » (« estratto del foglio matricolare » per il personale della Marina militare);

per i rivedibili o riformati dalla Commissione di leva: « certificato di esito di leva »;

per gli inscritti di leva (giovani cioè che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva): certificato di « iscrizione nelle liste di leva ».

I certificati di iscrizione nelle liste o di esito di leva debbono essere rilasciati dai sindaci e vistati, per conferma, dai commissari di leva. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto.

Per gli appartenenti alla leva di mare, i certificati di esito di leva debbono essere rilasciati dalle Capitanerie di porto.

Il rilascio delle copie degli stati di servizio e dei fogli matricolari per il personale appartenente all'Esercito compete ai distretti militari.

Il rilascio dell'estratto matricolare per il personale appartenente alla Marina militare, compete:

alla Direzione generale degli uffici e dei servizi M.S. del Ministero della difesa-Marina, se trattasi di ufficiali;

alla Direzione generale del Corpo degli equipaggi della Marina militare del Ministero della difesa-Marina, se trattasi di sottufficiali e militari di leva aventi 39 o più anni di età;

alle Capitanerie di porto di iscrizione, se trattasi di sottufficiali o militari di leva aventi meno di 39 anni.

Il rilascio delle copie dello stato di servizio e del foglio matricolare per il personale dell'Aeronautica militare compete:

alla Direzione generale personale militare 5ª Divisione del Ministero della difesa-Aeronautica, se trattasi di ufficiali e sottufficiali (richiesta da indirizzare per il tramite dei Comandi di zona aerea territoriale o di aeronautica competenti per giurisdizione);

all'ufficio stralcio dell'Ispettorato leva e matricola del Ministero della difesa-Aeronautica, se trattasi di militari di truppa (richiesta da rivolgere direttamente dagli interessati al predetto ufficio stralcio).

I documenti soprandicati debbono essere in regola con le leggi sul bollo. La firma delle autorità militari incaricate di rilasciare i documenti stessi non necessita di alcuna legalizzazione.

9. Fotografia recente del candidato, provvista di marche da bollo da L. 100, con la firma del concorrente debitamente autenticata dal sindaco o da un notaio.

La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

10. I concorrenti che siano dipendenti di ruolo dell'Amministrazione statale potranno produrre soltanto i documenti di cui ai numeri 4 e 7 del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile, con l'indicazione delle qualifiche riportate, di data non anteriore a tre mesi dalla richiesta, rilasciata dalla competente Amministrazione, il cui primo foglio dovrà essere munito di marche da bollo da L. 200 ed ogni foglio aggiunto di marche da bollo da L. 200. Le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate. A tale documento dovrà essere aggiunta un'attestazione dell'Amministrazione da cui detti candidati dipendono, su carta da bollo da L. 100, dalla quale risulti se siano stati o meno sottoposti a procedimento penale o disciplinare.

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva potranno esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 6, 7 e 8 del presente articolo, un certificato, rilasciato, su carta da bollo da L. 100, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità, potranno produrre in carta libera, ai sensi del decreto legi-

slativo del Capo provvisorio dello Stato 11 aprile 1947, n. 242, soltanto i documenti di cui ai numeri 1, 2, 5, 6 e 7 del presente articolo, purchè dagli stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza, che dovrà essere aggiunto agli altri documenti.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, ad eccezione del titolo originale di studio. In tal caso i concorrenti dovranno indicare l'Amministrazione presso la quale trovasi il detto titolo originale, tutti gli estremi del concorso per il quale è stato prodotto, esibendo, in luogo del titolo stesso, un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dalla competente autorità scolastica e regolarizzato a norma di legge.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero dell'industria e del commercio potranno fare riferimento a tali documenti, purchè non siano scaduti di efficacia ai fini del presente concorso.

Art. 6.

I documenti presentati dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati.

La legalizzazione delle firme sui documenti richiesti non occorre per quelli rilasciati dalle autorità residenti in Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito della età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente bando di concorso, salvo quanto è previsto nei riguardi dei coniugati dall'art. 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n 1, e dal precedente art. 5 del presente decreto.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi per posti di gruppo *A* nel ruolo del servizio chimico del Corpo delle miniere.

Art. 7.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte delle quali due a carattere pratico ed in una prova orale nelle materie indicate secondo il seguente programma:

Prova scritta:

Svolgimento di un tema relativo ad un argomento di chimica analitica od industriale.

Prove pratiche (con relazioni scritte):

1) analisi chimica qualitativa di una miscela di sostanze inorganiche;

2) analisi chimica quantitativa concernente la separazione e determinazione di due elementi.

Prova orale:

Oltre che sulla discussione dell'elaborato della prova scritta e delle relazioni sulle prove pratiche, la prova orale verterà sulle seguenti materie:

chimica generale, inorganica ed analitica;

descrizione delle rocce e dei minerali più importanti e loro utilizzazione industriale,

lingua francese o inglese o tedesca a scelta del candidato (traduzione di un brano di argomento chimico);

nozioni di legislazione mineraria;

nozioni di statistica;

nozioni di diritto amministrativo.

Art. 8.

La Commissione giudicatrice del concorso, da nominare con successivo decreto, sarà composta

a) dal direttore generale delle miniere, presidente;

b) dall'ispettore generale, direttore del Servizio chimico del Corpo delle miniere;

c) da un ispettore generale o da un capo divisione del Ministero;

d) da un chimico capo di 1ª classe del Servizio chimico del Corpo delle miniere;

e) da un professore di Università o di Istituto equiparato di materie affini a quelle indicate nel programma di esame.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario del ruolo amministrativo del Corpo delle miniere.

Art. 9.

Per lo svolgimento dell'esame si osserveranno le norme del capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Tanto le prove scritte che quella orale avranno luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione, in tempo utile, del giorno, dell'ora e dei locali in cui le prove stesse saranno tenute. Essi dovranno presentarsi agli esami muniti di carta d'identità o di altro documento d'identificazione.

Per la prova scritta sono assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il tempo prescritto, i candidati devono presentare il lavoro, anche se non ultimato. Devono, in ogni caso, allegare le minute.

Per le prove pratiche la Commissione stabilirà di volta in volta i limiti di tempo.

Art. 10.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nella prova scritta e nelle prove pratiche e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nella prova scritta e nelle prove pratiche e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria del concorso, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 21 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, successivamente modificato dal regio decreto-legge 5 luglio 1934, numero 1176, dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, dal decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, dalla legge 15 luglio 1950, n. 539, dalla legge 24 luglio 1951, n. 660 e dalla legge 1° ottobre 1951, n. 1140, e successive modificazioni ed estensioni.

Art. 11.

Il vincitore del concorso sarà assunto in qualità di chimico aggiunto in prova nel ruolo di gruppo *A* del Servizio chimico del Corpo delle miniere e conseguirà la nomina a chimico aggiunto, se ritenuto idoneo dal Consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi, mentre se non riconosciuto idoneo, verrà licenziato senza alcun diritto a compenso o indennità. Egli sarà destinato al Servizio chimico.

Al vincitore che conseguirà la nomina a chimico aggiunto in prova, sarà corrisposto l'assegno di prova, oltre le indennità di carovita e di funzione spettanti in base alle vigenti disposizioni, nonchè le normali indennità previste dalle norme in vigore per raggiungere la residenza assegnata.

Rimane sempre salvo il diritto al trattamento stabilito dall'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Colui che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 2, ultimo comma, del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46, sarà esonerato dal servizio di prova.

Nei riguardi del vincitore che nel termine stabilito non assuma le sue funzioni senza giustificato motivo, da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministro, il decreto di nomina sarà dichiarato privo di efficacia giuridica.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per il visto e per la registrazione.

Roma, addì 14 marzo 1955

p. *Il Ministro*: BATTISTA

Registrato alla Corte dei conti addì 5 maggio 1955
Registro n. 10, *foglio n.* 131

(2626)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Diario delle prove scritte del concorso per esami a quattro posti di segretario aggiunto in prova (grado 11°, gruppo B), nel ruolo amministrativo del Corpo delle miniere, riservato al personale statale.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 17 febbraio 1955, con il quale è stato indetto un concorso per esami a quattro posti di segretario aggiunto in prova (grado 11°, gruppo *B*) nel ruolo amministrativo del Corpo delle miniere, riservato al personale statale;

Ritenuta la necessità di stabilire i giorni per lo svolgimento delle prove scritte del concorso medesimo;

Visto il fonogramma n. 9643/12106 del 30 aprile 1955, con il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri autorizza lo svolgimento delle prove scritte del suindicato concorso nei giorni 8, 10, 11 e 12 giugno 1955;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami a quattro posti di segretario aggiunto in prova (grado 11°, gruppo *B*), nel ruolo amministrativo del Corpo delle miniere, indetto con il decreto Ministeriale 28 dicembre 1954, nelle premesse citato, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 8, 10 ed 11 giugno 1955, alle ore 8,30 e presso la sede del Ministero, via Molise n. 2, Roma, nel giorno 12 giugno 1955, alle ore 8,30.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e per la registrazione.

Roma, addì 5 maggio 1955

p. *Il Ministro*: BATTISTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *maggio* 1955
Registro n. 10, *foglio n.* 185

(2756)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Graduatoria generale di merito del concorso a undici posti di vice segretario in prova (gruppo A, grado 11°) dell'Amministrazione centrale.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti i regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395 e 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767;

Visto il decreto Ministeriale 16 gennaio 1954, registrato alla Corte dei conti il 9 aprile successivo, registro n. 7, foglio n. 344, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 95 del 26 aprile stesso, con il quale è stato bandito un concorso per esami a undici posti di vice segretario (grado 11°) in prova nel ruolo di gruppo *A* di questa Amministrazione centrale;

Visti i decreti Ministeriali in data 8 ottobre e 20 novembre 1954, registrati alla Corte dei conti rispettivamente il giorno 16 novembre 1954, registro n. 10, foglio n. 394 e il giorno 4 febbraio 1955, registro n. 1, foglio n. 289, con i quali è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visti gli atti del concorso e la relazione finale sul risultato del medesimo redatta dalla Commissione giudicatrice;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso indicato in premessa, così come è stata formulata dalla Commissione giudicatrice:

1. Bassani dottoressa Rosa	punti 14,61
2. Greco dott. Mario	» 14,16
3. Pelliccioni dott. Renato	» 13,91
4. Marinelli dott. Marinello	» 13,83
5. Del Frate dott. Gianfranco	» 13,77
6. Musso dott. Renato	» 13,55

Art. 2.

I seguenti signori sono dichiarati, nell'ordine, vincitori del concorso per esami a undici posti di vice segretario (grado 11°) in prova nel ruolo di gruppo *A* dell'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nelle premesse indicato:

1. Bassani dottoressa Rosa
2. Greco dott. Mario
3. Pelliccioni dott. Renato
4. Marinelli dott. Marinello
5. Del Frate dott. Gianfranco
6. Musso dott. Renato

Art. 3.

A decorrere dal 16 aprile 1955, i seguenti candidati, vincitori del concorso indetto con il decreto Ministeriale 16 gennaio 1954, nelle premesse citato, sono nominati, nell'ordine, vice segretari (grado 11°) in prova nel ruolo di gruppo *A* di questa Amministrazione centrale, con l'assegno mensile lordo di L. 18.550, oltre l'indennità di carovita e le altre competenze spettanti a norma di legge:

1. Bassani dottoressa Rosa
2. Greco dott. Mario
3. Pelliccioni dott. Renato
4. Marinelli dott. Marinello
5. Del Frate dott. Gianfranco
6. Musso dott. Renato

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 aprile 1955

Il Ministro: VIGORELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *maggio* 1955
Registro n. 3, *foglio n.* 346. — BAGNOLI

(2757)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.